



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento MIBAC

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma - tel. 06/67232361 – tel. 06/6792933
beniculturali@uilpa.it

Circolare n. **1638** del 3/03/2016

A Tutti i Responsabili UIL – BACT
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

RIFORMA DEL MIBACT: IL DM DELLA FASE DUE È STATO REGISTRATO

Abbiamo ottenuto in anteprima una copia del decreto registrato, che fondamentalemente riporta le notizie e i dati di cui eravamo stati informati dal Ministro. Lo trovate in allegato alla presente circolare.

RIFORMA DEL MIBACT: LA PAROLA AD ANTONIO PAOLUCCI

Se fossimo vissuti all'epoca del Ventennio l'articolo di Antonio Paolucci sarebbe equivalso al *Manifesto degli intellettuali antifascisti* redatto da Benedetto Croce. Riteniamo che mai articolo di giornale sia stato più azzeccato di questo, che offriamo alla vostra lettura e che sottoscriviamo integralmente.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI MIBACT: LA UILPA BACT PRESENTA RICORSO AL TAR

Com'è noto, il Ministero ha emanato con circolare n. 50 del 30 dicembre 2015 il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali. Esso è previsto dall'art. 54 del d. lgs. 165/01 come "specificazione e integrazione" del codice generale dei pubblici dipendenti, già emanato con DPR 62/2013. Il Codice MiBACT però non si limita a 'specificare e integrare', adattandole alle particolari situazioni e funzioni del MiBACT le norme del codice generale, ma ha innovato e introdotto in modo palesemente eccedente l'ambito autorizzato nuove norme – accompagnate da rispettive sanzioni – decisamente peggiorative e contrarie ai diritti fondamentali dei lavoratori sanciti dalle leggi vigenti e pertanto a nostro avviso illegittime.

In palese lesione delle prerogative di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ha esteso (art. 3, comma 7) arbitrariamente a tutte le posizioni nell'ambito degli uffici di gestione del personale l'incompatibilità con la qualifica di rappresentante sindacale (anche RSU) o dirigente sindacale che la legge prevede giustamente si applichi solo ai direttori di tali uffici, i soli che possono assumere decisioni eventualmente in conflitto di interessi con il loro ruolo rappresentativo.

All'art. 3, comma 8 il Codice ha previsto che il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche "che siano lesive dell'immagine e del prestigio dell'Amministrazione". Il codice generale dice invece che il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche "offensive nei confronti dell'amministrazione", limitando così l'ambito vietato a dichiarazioni oggettivamente false e ingiuriose, mentre la diversa formulazione introdotta dal codice MiBACT dilata in termini eccessivamente generici e ambigui l'arbitrarietà dell'Amministrazione nel valutare cosa ritiene lesivo del suo 'prestigio e della sua immagine'. Inoltre lo stesso comma 8 introduce la norma poliziesca, assente sia nella legge che nel codice generale, per cui "il dipendente informa il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa", aggiungendo –pleonasticamente perché norma organizzativa e non deontologica- che le comunicazioni istituzionali con la stampa sono tenute dagli appositi uffici. L'intento è chiaro: mettere il 'bavaglio' ai dipendenti evitando tutte le rivelazioni comunque sgradite all'amministrazione. Tali norme esulano completamente dall'ambito

della disciplina di un codice di comportamento e sono illegittime e la seconda in particolare è del tutto contraria ai diritti del cittadino di libera manifestazione del proprio pensiero, protetto dall'art. 13 della Costituzione e del lavoratore di esprimerla anche sul luogo di lavoro sancito dall'art. 21 della stessa.

L'art. 3, comma 9 del Codice ha introdotto la norma assurda secondo cui il dipendente è tenuto a precisare, nella partecipazione a convegni, dibattiti e corsi di formazione e nelle pubblicazioni di carattere istituzionale, le opinioni eventualmente espresse a carattere esclusivamente personale. Anche questa norma esula del tutto dal quadro fissato dalla legge e viola i diritti di manifestazione del pensiero di cui sopra, ed è inoltre di ardua e controproducente attuazione, in quanto giunge a imporre a un dipendente che tenga una relazione ad un convegno a una continua discriminazione fra frasi pronunciate in citazione o sulla base di atti e documenti ufficiali dell'Amministrazione e frasi esprimenti sue personali tesi e conclusioni e di inframezzarle continuamente con le previste dichiarazioni della rispettiva provenienza.

Infine, l'art. 14, comma 6 del Codice ha introdotto un'altra norma non prevista dal quadro suddetto, che dispone che i dipendenti i quali provvedono alla realizzazione dei programmi attinenti ai lavori pubblici e alla erogazione dei servizi culturali, in via diretta o indiretta, "devono assicurare i livelli essenziali" di tali lavori e servizi stabiliti dalla legge. La norma – che potremmo dire 'di scaricabarile' sistematico – trasferisce impropriamente un obbligo che la legge attribuisce all'Amministrazione nel suo complesso in un inammissibile obbligo personale di risultato (assicurare livelli essenziali) del singolo, generico dipendente, prescindendo dalla sua collocazione organizzativa e dai suoi effettivi compiti e responsabilità.

Per l'annullamento di tutte queste norme del Codice illegittime e contrarie ai diritti dei lavoratori la UILPA BACT ha presentato, nella persona di due suoi dirigenti, ricorso al TAR Lazio, che riteniamo ben fondato. Nel contempo abbiamo aperto la vertenza per esperire la possibilità che in un confronto con l'Amministrazione queste norme possano essere modificate amministrativamente in modo da farle rientrare nel quadro legittimo previsto dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

NOTA CONFEDERALE DI SOLLECITO PER I PASSAGGI D'AREA

Proprio nel pomeriggio, assieme a CGIL e CISL abbiamo sottoscritto una nota al Capo di Gabinetto con cui gli indichiamo di aggiornarci su quanto sia stato fatto rispetto ai passaggi d'area, soprattutto in virtù della serietà sui cui sono stati basati gli impegni presi al tavolo negoziale. In allegato alleghiamo copia della nota.

ALCUNI SINDACALISTI SONO PIÙ REALISTI DEL RE...

Su *La Nazione* di Firenze del 26 febbraio scorso, a pagina 14 è uscito un trafiletto in cui il Coordinatore regionale CONFISAL UNSA della Toscana, a proposito delle assemblee UIL autorizzate agli Uffizi e a Pitti svoltesi il giorno prima dalle 8.15 alle 10, lamentava che «non ci fosse nemmeno un cartello che desse comunicazione». Peccato che esse fossero state debitamente pubblicizzate all'utenza con un comunicato stampa (!). Ed anche per l'assemblea autorizzata nel pomeriggio il sindacalista ha espresso un giudizio netto, senza mezzi termini: «sconcertante», «(...) una vicenda riprovevole». Da nostre indagini piuttosto accurate non risulta siano state sollevate lamentele di sorta, proprio perché è stata rispettata la procedura ed esercitato un diritto costituzionalmente garantito, tranne che per "qualcuno". Ci chiediamo che vantaggio porti essere più realisti del re...intanto per noi resta valida la regola per cui quando non si sconfessa l'operato di un proprio dirigente sindacale significa che si condivide integralmente il suo pensiero.

Il Segretario Nazionale
Enzo Feliciani

